

Spett.le Operatore Economico


OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA PEDONALE E CICLABILE E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ IN ZONA SU SICCU”.

CUP D21B18000060005 – CIG 8156664411 - IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 56.491,37 + IVA – RUP ING. ALESSANDRA MANNAI – DECRETO DI INDIZIONE N. 542 DEL 20/12/2019

VISTO l’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 che prevede, per i contratti relativi ai lavori, la verifica preventiva della progettazione, necessaria affinché il RUP possa procedere alla successiva validazione;

TENUTO CONTO che l’importo per l’esecuzione della verifica del progetto definitivo / esecutivo dei lavori di cui trattasi, calcolata ai sensi del D.M. 17/06/2016 (*“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’[art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#)”*) per le categorie V.02, S.03, E.19, IA.03 e D.04, è pari a € 56.491,37 al netto degli oneri di legge;

VISTO l’art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che prevede che *gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’[articolo 36, comma 2, lettera b\)](#); l’invito è rivolto ad almeno*



cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

VISTO il Decreto di indizione n. 542 del 20/12/2019 con il quale è stato disposto di affidare l'incarico di verifica del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccu", CUP D21B18000060005 – CIG 8156664411, il cui importo complessivo, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 per le categorie V.02, S.03, E.19, IA.03 e D.04, è pari a € 56.491,37 + IVA , invitando a presentare offerta almeno n. 5 operatori economici esperti in verifiche di progetto, dotati di un sistema interno di controllo qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 (ex art. 26 comma 6 lett. b) del D.Lgs. 50/2016);

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera b) che prevede che le stazioni appaltanti procedano per affidamenti di servizi importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Con la presente la S.V. è invitata a presentare un preventivo per l'affidamento dell'incarico di verifica del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccu", CUP D21B18000060005 – CIG 8156664411.

Gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccu" sono scaricabili dal link <http://www.adspmaredisardegna.it/download/su-siccu/>

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA, REQUISITI E IMPORTO

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti che abbiano ricevuto il presente invito da parte dell'AdSP, iscritti all'Albo Fornitori dell'Ente, che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dotati di un sistema interno di controllo qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 (ex art. 26 comma 6 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e che siano in possesso di un fatturato globale, per servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori,



realizzato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio, per un importo non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto del servizio di verifica (€ 112.982,74).

L'importo a base di gara, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 per le categorie V.02, S.03, E.19, IA.03 e D.04, è pari a € 56.491,37 + IVA (All. 1_Schema parcella)

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Il procedimento si svolgerà sulla piattaforma telematica dell'AdSP, pertanto, il plico telematico per l'ammissione dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al seguente indirizzo: <https://albi.adspmaredisardegna.it/>, entro **le ore 10:00 del giorno 16/01/2020**, pena l'irricevibilità della stessa e quindi la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite dal sistema.

Nel giorno e nell'ora stabiliti e cioè alle **ore 10:30 del giorno 16/01/2020**, il RUP darà avvio alle operazioni di verifica della documentazione ricevuta.

Il plico dovrà essere composto dai seguenti documenti:

- Documentazione Amministrativa
- Documentazione Tecnica
- Preventivo


CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa dovrà essere inserita, pena l'esclusione, nel sistema telematico e dovrà contenere:

- 1. Istanza di partecipazione alla procedura (redatta in bollo € 16,00)**, compilata preferibilmente sul "*Modello allegato*", contenente l'oggetto, il CIG, il CUP e l'importo del servizio, datata e sottoscritta digitalmente dal professionista o dal legale rappresentante.
- 2. Dichiarazione**, redatta preferibilmente sul "*Modello allegato*", contenente l'oggetto, il CIG, il CUP e l'importo del servizio, datata e sottoscritta digitalmente dal professionista o dal legale rappresentante, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché quelle previste dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 e dall'art 37 del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, e più precisamente:




- A) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- B) che nei propri confronti, ai sensi del comma 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo




6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

N.B.: l'esclusione di cui al presente punto lett. A sub-lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) e lett. B va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institutori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente richiesta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.


C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ovvero, di aver ottemperato ai propri obblighi avendo pagato o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, specificando dettagliatamente, ovvero, non essendo state definitivamente accertate a proprio carico violazioni gravi agli obblighi suddetti sussiste un procedimento, ovvero un'iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere;



- D)** di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
- E)** che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 - bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- F)** di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- F-bis)** di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia ommesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- F-ter)** di non avere dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- F-quater)** di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- G)** che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
- H)** che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- I)** che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
- J)** che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto all'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di



- gara e negli affidamenti di subappalti, ovvero ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- L) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- M) *(per i concorrenti che occupano non più di 14 dipendenti e per i concorrenti che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000)* di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99)
oppure
(per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per i concorrenti che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/00)
di essere ottemperante agli obblighi di cui alla L. 68/99;
- N) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/91, ovvero che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 convertito in L. n. 203/91, ha denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, ovvero non li ha denunciati poiché in presenza dei casi previsti dall'art. 4, comma 1 della L. 689/1981;
- O) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto e di avere formulato l'offerta autonomamente, oppure, di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta, oppure, di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- P) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001, o comunque non sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- Q) di non avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e




delle finanze del 21/10/2001, oppure, di avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21/10/2001 e di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m.14/12/2010 del Ministero dell’economia e delle finanze;

- R) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

Si precisa che le dichiarazioni di cui alle precedenti lett. A) sub-lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), B), R) dovranno essere rese per ogni concorrente singolo o raggruppato o consorziato, oltre che dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale (redatte secondo il modulo di dichiarazione allegato), anche da parte di tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente procedura, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- S) che nell’anno antecedente la data della presente procedura non è/sono cessato/i dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico, se



si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

oppure

qualora nell'anno antecedente la data della presente procedura sia intervenuta una cessazione per quanto a sua conoscenza, nei confronti dei cessati (dei quali indica le generalità) NON è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ovvero misura interdittiva;


oppure

che essendo pronunciato nei confronti dei cessati (dei quali indica le generalità) un provvedimento contemplato per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del Dlgs 50/2016 (e specifica quali) sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e indica quali;

N.B.: Non si devono indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

N.B.: In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società oggetto di incorporazione, fusione o cessione nell'ultimo anno antecedente la data della presente procedura.

- T)** indica ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5 lett. a) e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o




commerciali ed autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;

oppure

indica ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5 lett. a) e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, le parti dell'offerta costituenti segreto tecnico o commerciale, specificandone le motivazioni, e, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.


N.B.: Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Comunque, la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa inoltre che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/06.

- U) l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti e la PEC di riferimento;
- V) l'indirizzo elettronico al quale potranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti alla procedura;
- Z) di essere iscritto nel Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per le ditte straniere residenti negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in uno dei competenti registri professionali o commerciali dello Stato d'appartenenza, nell'allegato VI A alla L.R. 5/2007 per l'attività oggetto dell'appalto. Dalla medesima dichiarazione devono risultare il numero e la data d'iscrizione, la durata, la forma giuridica, l'indicazione della CCIAA presso la quale la ditta risulta iscritta, nonché l'indicazione e le generalità del titolare se si tratta di impresa individuale, tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi




con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza o socio unico persona fisica o tutti i soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché i direttori tecnici per qualunque tipo di impresa;

- AA)** che il professionista responsabile è regolarmente iscritto all'ordine degli ingegneri di _____ al n. _____ in data;
- BB)** di confermare il possesso di un fatturato globale, per servizi di verifica, di progettazione od direzione lavori, realizzato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio, per un importo non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto del servizio di verifica (€ 112.982,74);
- CC)** di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa od eccezionata, che possono avere influito od influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione del preventivo e di giudicarlo remunerativo;
- DD)** di essere edotto che dovrà essere predisposta la verifica del progetto secondo la normativa vigente, con particolare riferimento all'art.26 del D.Lgs. 50/2016, ponendo in essere un controllo di tipo formale e sostanziale relativamente agli aspetti di cui al comma 4 del suddetto articolo;
- EE)** di essere edotto che dovranno essere comunicate al RUP eventuali criticità riscontrate e le azioni proposte per il loro superamento rendendosi, inoltre, disponibile a partecipare ad eventuali riunioni che lo stesso RUP possa ritenere opportuno convocare presso l'Autorità, senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori oneri;
- FF)** di essere edotto che dovrà rapportarsi con il progettista per le necessarie verifiche in contraddittorio, per acquisire eventuali informazioni, nonché chiarimenti utili allo svolgimento dell'incarico stesso. Dei suddetti incontri con il progettista e delle richieste di informazioni e chiarimenti deve essere data formale comunicazione al RUP, senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori oneri;
- GG)** di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;



- HH)** di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella presente richiesta e nei documenti collegati alla procedura;
- II)** di impegnarsi a mantenere il preventivo valido per un periodo minimo di **180 giorni** dalla data di presentazione del preventivo;
- LL)** di aver adempiuto all'interno della propria organizzazione aziendale agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- MM)** di prendere atto che ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all'oggetto del servizio e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento danni a qualsiasi titolo;
- NN)** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e del GDPR, Regolamento (UE) 2016-679 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- OO)** di essere in possesso di adeguata polizza professionale (*dovranno essere indicati tutti gli estremi*).
- 3. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)**, di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 in attuazione dell'art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari) contenente tutte le informazioni ivi richieste, ove pertinenti, datato e sottoscritto digitalmente dal professionista o dal legale rappresentante.
- 4. PASSOE**, sottoscritto digitalmente dal professionista o dal legale rappresentante, rilasciato da ANAC, in ottemperanza alle le Deliberazioni nn. 111 del 20/12/2012 e 157 del 17/02/2016, previa registrazione on line al "servizio AVCPASS" sul sito web dell'ANAC www.avcp.it, fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall'Impresa in sede di offerta, mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS da parte della Stazione Appaltante. Per informazioni contattare il n. verde 800896936 presso ANAC (ex AVCP).



CONTENUTI DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica dovrà essere inserita, pena l'esclusione, nel sistema telematico e dovrà contenere la seguente documentazione:

A. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta desunta da un massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni e ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico scelti fra quelli qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (verifica di progetti nelle categorie V.02, S.03, E.19, IA.03 e D.04 di cui al DM 17.06.2016 o in alternativa servizi di progettazione o di direzione lavori) – *Fino a punti 45*

Per ognuno dei servizi svolti devono essere indicati: l'importo dei lavori oggetto delle prestazioni illustrate, ripartito per classi e categorie, le date di esecuzione, il committente, gli esecutori dei singoli servizi, la natura e le caratteristiche delle prestazioni effettuate, nonché le analogie tra le opere e i servizi illustrati e le caratteristiche principali delle opere e i servizi oggetto della presente procedura.

La relazione, redatta in lingua italiana, dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione Giudicatrice di valutare la proposta.


La relazione dovrà essere costituita da un numero massimo di **10 cartelle** (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Times New Roman, dimensione 12. Le schede tecniche non rientrano nel suddetto numero massimo.

Alla relazione possono essere allegate al massimo 3 tavole grafiche in formato max A3.

Non sono computabili nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari nonché i curriculum di ciascun professionista facente parte del gruppo di lavoro.

B. Caratteristiche metodologiche dell'offerta, desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico – *Fino a punti 35*

I concorrenti dovranno allegare una relazione tecnica illustrativa e metodologica che espliciti le modalità di svolgimento delle prestazioni, nonché l'organizzazione con cui il concorrente intende far fronte alle prestazioni richieste, con l'indicazione dei professionisti



personalmente responsabili nell'espletamento delle varie parti del servizio. A tal fine, dovrà essere inoltre allegata all'offerta tecnica una scheda contenente la composizione del gruppo di lavoro con allegati i relativi curriculum vitae.

La relazione dovrà essere costituita da un numero massimo di **10 cartelle** (una cartella equivale ad una facciata) **in formato A4** numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Times New Roman, dimensione 12.

Alla relazione possono essere allegate al massimo 3 tavole grafiche in formato max A3.

Non sono computabili nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari nonché i curriculum di ciascun professionista facente parte del gruppo di lavoro.

N.B:

- *cartelle ed elaborati eccedenti il numero massimo sopra riferito e/o materiale aggiuntivo di qualsiasi natura non verranno tenuti in considerazione per l'attribuzione del punteggio;*
- *l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal/i professionista/professionisti o dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata; nel caso di concorrenti riuniti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti.*


CONTENUTI DEL PREVENTIVO

Il preventivo dovrà essere inserito, pena l'esclusione, nel sistema telematico e dovrà contenere:

- Preventivo economico, redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto con firma digitale, indicante il ribasso percentuale

Si precisa che:

- il ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale e deve essere espresso in cifre ed in lettere. Nel caso in cui fossero indicati più decimali, l'AdSP procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;
- in caso di discordanza tra gli elementi del preventivo prevale il ribasso percentuale espresso in lettere;
- non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo complessivo a base d'asta. Non saranno, altresì, ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete.



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

Il servizio verrà affidato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo le seguenti ripartizioni dei punteggi:

- Professionalità ed adeguatezza dell'offerta **max 45 punti**
- Caratteristiche metodologiche dell'offerta **max 35 punti**
- Ribasso percentuale offerto **max 20 punti**

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" utilizzerà il metodo "Aggregativo Compensatore":

$$P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);


$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti per la valutazione $V(a)$ verranno così determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura **qualitativa** mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie".

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1 è attuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F...N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.



	B	C	D	E	F	...	N
A							
B							
C							
D							
E							
...							
N-1							

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire.

Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminato il confronto delle coppie, per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 e 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre;

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura **quantitativa** attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore dell'elemento offerto più conveniente per l'AdSP, e coefficiente pari a zero, attribuito a quello posto a base dell'offerta.

Per quanto riguarda la valutazione del preventivo sarà applicata, la seguente formula:

Interpolazione Lineare

$V(a)_i = R_a / R_{max}$ dove

$V(a)_i$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1



Ra=Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

Rmax=Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

L'AdSP riserva la facoltà, ai sensi del comma 12 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, di non procedere all'affidamento nel caso in cui in cui nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all'oggetto del servizio.

CRITERI MOTIVAZIONALI

La Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi agli aspetti qualitativi tenendo conto dei seguenti elementi:


CRITERIO A - Professionalità e adeguatezza dell'offerta

Per quanto riguarda il criterio di valutazione A), si riterranno preferibili quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di professionalità del concorrente nella verifica di progetti appartenenti a interventi qualificabili affini a quelli oggetto del presente appalto

CRITERIO B – Relazione metodologica sullo svolgimento dell'incarico

Il concorrente dovrà produrre la propria proposta migliorativa inerente lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, con particolare riferimento alle procedure operative che intende adottare al fine di assolvere al meglio l'incarico, nel rispetto del dettato normativo e nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte.

In particolare, saranno valutate le metodiche di verifica e procedure tecniche che potranno essere utilizzate nell'attività di verifica secondo la normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, ponendo in essere un controllo di tipo formale e sostanziale relativamente agli aspetti di cui al comma 4 del succitato articolo. Saranno valutati i tempi complessivi che il concorrente intende impiegare per il completamento della prestazione e, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la stazione appaltante ed il progettista nelle diverse sedi. Inoltre, sarà valutato il gruppo di lavoro proposto, privilegiando nella valutazione dei curriculum le professionalità che risultano più attinenti al servizio da svolgere e che hanno già affrontato problematiche analoghe a quelle oggetto del presente appalto.



COMMISSIONE

La nomina dei Commissari avverrà, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dei preventivi, con Decreto del Presidente ai sensi dell'art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, secondo le regole di competenza e trasparenza.

La Commissione sarà composta da n. 3 commissari in possesso di comprovata competenza e professionalità nell'ambito di servizi simili a quello oggetto dell'appalto, avrà anche il compito di supportare il RUP qualora, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, sia necessario valutare la congruità del preventivo presentato.

SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per quelle specificate nel medesimo articolo.

ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, il giorno **16/01/2020** alle **ore 10:30**, presso gli uffici siti al Molo Dogana, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi attraverso la piattaforma telematica e all'esame della documentazione amministrativa trasmessa.

ESAME DOCUMENTAZIONE TECNICA


Conclusa la descritta fase istruttoria riguardante la documentazione amministrativa, il RUP procederà all'apertura in seduta pubblica, del plico contenente la documentazione tecnica inserita nella piattaforma.

La Commissione a tal fine nominata, in una o più sedute riservate, procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati e all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri e le modalità sopra indicate.

ESAME PREVENTIVI

Prima di procedere all'apertura dei preventivi, la Commissione in seduta pubblica, comunicherà i punteggi attribuiti alla documentazione tecnica. Proseguirà, quindi, all'apertura dei preventivi, dando lettura dei ribassi offerti.

Procederà, infine, all'attribuzione dei relativi punteggi e alla redazione della graduatoria provvisoria.



VERIFICA ANOMALIA DEI PREVENTIVI

Si applica l'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'AdSP procederà a verificare, in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario la sussistenza dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale.

L'affidamento del servizio sarà, in ogni caso, subordinato all'esito positivo delle procedure di verifica previste dalla normativa vigente circa la non sussistenza delle cause d'esclusione.

L'AdSP si avvarrà della facoltà di non procedere all'affidamento nel caso in cui nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all'oggetto del contratto, ovvero per ragioni di pubblico interesse o per diverse valutazioni sulla programmazione in materia di lavori pubblici, e ciò senza che i concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi o rimborsi.

L'AdSP si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la presente procedura di affidamento in qualunque momento e, quindi, anche a seguito dell'apertura da parte della commissione incaricata dell'esame dei preventivi, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto o pretesa di sorta.

Si procederà all'affidamento anche in caso di una sola offerta valida, qualora la stessa venga ritenuta congrua e vantaggiosa dall'AdSP.


ALTRE INFORMAZIONI

Durata e termini

La verifica del **progetto definitivo/esecutivo** deve essere effettuata entro **25 (venticinque) giorni naturali** e consecutivi dalla consegna del progetto. Entro i primi 15 giorni deve essere consegnato il 1° rapporto intermedio.

Dal succitato termine dei 25 giorni è escluso il tempo necessario al progettista per modificare/integrare gli elaborati secondo quanto indicato nei Report intermedi.

L'attività di verifica si considererà conclusa con l'emissione di un Rapporto conclusivo con esito positivo, senza riserve.



Pagamenti

Il pagamento della prestazione svolta avverrà in un'unica soluzione, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, entro 60 giorni dalla data di presentazione della medesima, previa:

- trasmissione del Rapporto Conclusivo con esito positivo, senza riserve;
- validazione da parte del RUP (che potrà avvenire esclusivamente previa acquisizione da parte dell'Ente di tutte le autorizzazioni previste sul progetto – autorizzazione ex art.146 del D.Lgs. 42/2004, parere CTA, pareri di natura ambientale);
- trasmissione della polizza di responsabilità professionale;
- verifica della regolarità contributiva e fiscale.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010, come modificata dalla legge n.217 del 2010, l'affidatario dovrà assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Penali

Qualora la tempistica di esecuzione del servizio sia ritardata per cause imputabili esclusivamente all'affidatario, sarà applicata una penale giornaliera pari all'un per mille del corrispettivo professionale. Nel caso le penali superino il 10% dell'importo di aggiudicazione, si procederà alla risoluzione del contratto.


Garanzie

L'operatore economico prima della sottoscrizione della convenzione dovrà presentare:

- la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. La polizza, se specifica e limitata all'incarico di cui trattasi, dovrà avere un massimale minimo di 500.000 euro e deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo dei lavori in progetto, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del D.lgs. 50/2016, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella attività di verifica che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

- nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea



dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui sopra per lo specifico progetto.

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, in ordine all'esecuzione del presente appalto, sarà competente il Foro di Cagliari.

Trattamento dei dati personali

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR, Regolamento (UE) 2016-679, e ss.mm.ii. esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Ente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Norme di rinvio e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il RUP
Ing. Alessandra Mannai

Il Responsabile Ufficio Appalti e Contratti – Sede Cagliari
Dott.ssa Antonella Pillitu